

TRIBUNALE DI SIRACUSA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione;

esaminati gli atti del procedimento n. R.G. 25/ 2024

letto il testo del decreto legislativo n. 164/2024 (correttivo Cartabia) contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n° 149 entrate in vigore il 26 novembre 2024;

rilevato, in particolare, che il correttivo Cartabia ha modificato l'art. 587, 1° comma c.p.c. prevedendo che: *“Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'art. 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto”*;

rilevato che l'indicata disposizione si applica, per espressa previsione normativa, alle procedure introdotte successivamente al 28.2.2023;

tenuto conto che nel presente procedimento è stata già emessa l'ordinanza di delega ex art. 569 e 591 bis cpc;

ad integrazione della stessa:

- in caso di vendita autorizzata con esperimento ancora non fissato

il professionista delegato dà atto nell'avviso di vendita che l'aggiudicatario dovrà rendere la dichiarazione di cui all'art. 585 quarto comma c.p.c. nel termine stabilito per il versamento del saldo prezzo e che, in caso di inadempimento, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa;

con la precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale; in mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149- bis;

- nel caso di vendita autorizzata ed esperimento fissato ma ancora non tenuto,

- il professionista delegato provvede alla pubblicazione di un atto di rettifica-integrazione dell'avviso di vendita in cui dà atto che l'aggiudicatario dovrà rendere la dichiarazione di cui all'art. 585 quarto comma c.p.c. nel termine stabilito per il versamento del saldo prezzo e che, in caso di

inadempimento, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa; con la precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale; in mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149- bis.



Siracusa, 26/05/2025



Il Giudice dell'esecuzione



dott.ssa Alessia Romeo

